

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 7

CAUZIONE PROVVISORIA

La sanzione provvisoria di cui all'art.2 del capitolato generale é stabilita nella misura di L. _____ (lire _____) per le imprese a società commerciali e di L. _____ (lire _____) per le Cooperative ed i Consorzi.

Art.8

CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art.3 del capitolato generale sarà calcolata come sopra ma con riferimento all'importo netto di appalto.

La cauzione definitiva può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

La cauzione può essere anche costituita da fidejussione secondo le vigenti disposizioni.

Art.9

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALE PER IL RITARDO.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 210 (duecentodieci) naturali successivi, continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecunaria di cui all'art.29 del capitolato generale rimane stabilita nella misura di L. _____ (lire _____) per ogni giorno di ritardo.

I lavori iniziati dovranno essere condotti con

alacrità e senza interruzione; per le sospensioni arbitrarie, non ordinate dalla direzione dei lavori e non dovute a sfavorevoli condizioni atmosferiche che abbiano la durata superiore a tre giorni, sarà applicata, a partire dal quarto giorno, la penale di L. _____ (lire _____).

L'Amm/ne si riserva, poi, sempre la facoltà di applicare rigorosamente le disposizioni dell'art. 28 del Regolamento 25/5/1895 numero 350 qualora le sospensioni fossero di eccessiva durata o troppo frequenti ed i lavori, pur non essendo del tutto sospesi, procedessero così lentamente da non dare affidamento che la loro ultimazione possa avvenire nel limite del tempo prescritto.

Art.10

PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dall'art.33 del capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. stabilito nella misura indicata dall'art.48 del Regolamento 23/5/1924 n.827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportato dall'art.1 della legge 10/12/1953 numero 936, raggiunga almeno la cifra di L. _____ (lire _____) da ricavarsi con l'applicazione delle incidenze percentuali riportate per ogni singolo intervento all'art. _____ e riferite sempre ad impianti ed adeguamenti completi e perfettamente funzionanti.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Art.11

CONTO FINALE E COLLAUDO

Ai sensi dell'art.6 del Regolamento 25/5/1865 n. 350 e dell'art.5 della legge 10/12/1981 n.741, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La prima visita di collaudo delle opere avrà luogo non prima dello scadere del primo trimestre e non oltre il secondo trimestre dalla data di ultimazione delle opere in base al verbale di rito.

Art.12

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL COSTO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI- INVARIABILITA' DEL PREZZO

I lavori appaltati verranno pagati, al netto del ribasso contrattuale, a forfait sulla base del prezzo unitario dell'appalto.

Detto prezzo unitario comprende:

- a)- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dosi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccezione per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b)- per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali per infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, ecc. nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c)- per i noli ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc. tutto come sopra;
- d)- per i lavori tanto a corpo che, eventualmente, a misura, tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, di passaggi, di depositi, di cantiere di occupazioni temporanee o diverse; mezzi d'opera provvisori nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in

discesa, ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi, compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non semplicemente detti o richiamati nei vari articoli o nell'elenco dei prezzi. I prezzi medesimi, diminuiti dal ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente disciplinare si intendono accettati dallo appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi di appalto.

Art. 13

REVISIONE PREZZI

Per la determinazione dell'importo revisionale verranno considerate le seguenti quote di incidenza:

a)-	mano d'opera		40%
b)-	materiali:		
	1)- tubo d'acciaio nero	al Kg.18%	
	2)- caldaia in acciaio	a n°1 11%	
	3)- radiatori in ghisa	al mq.28%	
		in uno	57%
c)-	trasporti:		
	Autocarro	al qle/Km	2%
d)-	noli:		
	Motosaldatrice	all'ora	1%
			100%
			=====

Squadra tipo:

- Operai specializzati	1
- Operai qualificati	1
- Manovali specializzati	2

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermi restando gli oneri ed obblighi previsti dal Capitolato Generale d'Appalto e dal Regolamento sui Lavori Pubblici, l'impresa deve attenersi alle seguenti clausole:

a)- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare interamente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esso e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

b)- l'impresa é responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altra impresa:

- per la fornitura di materiali;
- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguano a mezzo di ditte specializzate.

c)- in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nelle precedenti lettere a) e b), accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa o se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, di inadempienza ac-

certata a procedere ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo risarcimento di danni.

Inoltre sono a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa, tutte le spese del contratto, quelle di gara, quelle di stampa, compresa quella del Capitolato Speciale, se sarà eseguita, di bollo, di registro, dei documenti e disegni per il numero di copie necessario all'Amministrazione.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti a tutti gli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, nonché il pagamento di ogni imposta e tassa presente e futura inerente alle opere appaltate, in base alle disposizioni di legge che regolano al materia tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto quanto se siano stabilite o accresciute posteriormente, nonché ogni onere per tasse e contributi dovuti per il collaudo degli impianti all'A. N.C.C. che sarà richiesto e curato direttamente dall'impresa appaltatrice.

Art. 15

INTERPRETAZIONE DI EVENTUALI DISCORDANZE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L'APPALTO

Quando la stessa materia risulti trattata tanto nel Contratto, tanto nel Disciplinare che nel Capitolato Speciale di Appalto tipo dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi - in caso di discordanza - varrà l'interpretazione più favorevole all'Amministrazione Appaltante.